

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 294/2012 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2012

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le regole concernenti il livello accresciuto di controlli ufficiali che devono essere effettuati sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I («l'elenco») ai punti d'entrata nei territori indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.
- (2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco deve essere sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente, prendendo in considerazione almeno le fonti di informazioni indicate in tale articolo.
- (3) Il verificarsi di incidenti, e la loro gravità, nel mercato degli alimenti, notificati mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), le risultanze delle missioni effettuate nei paesi terzi dall'Ufficio alimentare e veterinario, nonché le relazioni trimestrali sulle partite di mangimi e di alimenti di origine non animale presentate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009, indicano la necessità di modificare l'elenco.
- (4) Occorre segnatamente modificare l'elenco sopprimendo le voci relative ai prodotti per i quali le suddette fonti di informazione indicano in generale un grado soddisfacente di conformità ai pertinenti requisiti di sicurezza stabiliti nella normativa dell'Unione e per i quali un livello accresciuto di controlli ufficiali non è quindi più giustificato.
- (5) Inoltre occorre modificare l'elenco aumentando la frequenza dei controlli ufficiali dei prodotti per i quali le stesse fonti di informazione indicano un livello più ele-

vato di non conformità alla normativa pertinente dell'Unione, che giustifica un livello accresciuto di controlli ufficiali.

- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza nell'elenco le voci relative ad alcune importazioni dall'India e, per determinati prodotti, da tutti i paesi terzi.
- (7) Occorre che le modifiche dell'elenco riguardanti la soppressione delle voci relative a determinati prodotti si applichino quanto prima, dal momento che i problemi iniziali di sicurezza sono stati risolti. È opportuno pertanto che le modifiche si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (8) In considerazione del numero di modifiche che occorre apportare all'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, è opportuno sostituire detto allegato con il testo dell'allegato del presente regolamento.
- (9) È opportuno quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2012.

Tuttavia, le modifiche dell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 relative alla soppressione delle voci riguardanti *capsicum annuum* (tritati o polverizzati), curry (prodotti derivati dal peperoncino), *curcuma longa* (curcuma) e olio di palma rosso a causa della possibile contaminazione dei coloranti Sudan, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Mangimi e alimenti di origine non animale oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato

Mangimi e alimenti (utilizzo prevista)	Codice NC ⁽¹⁾	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d'identità (%)
Nocciole (con guscio o sgusciate) (Mangimi e alimenti)	0802 21 00; 0802 22 00	Azerbaijan (AZ)	Aflatossine	10
— Arachidi con guscio — Arachidi sgusciate — Burro di arachidi — Arachidi altrimenti preparate o conservate (Mangimi e alimenti)	— 1202 41 00 — 1202 42 00 — 2008 11 10 — 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98	Brasile (BR)	Aflatossine	10
Paste alimentari secche (Alimenti)	ex 1902	Cina (CN)	Alluminio	10
Pomeli (Alimenti — freschi)	ex 0805 40 00	Cina (CN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ⁽¹¹⁾	20
Foglie di tè nero e verde (Alimenti)	ex 0902	Cina (CN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o met ⁽¹⁰⁾	10
— Fagiolo asparago (<i>Vigna unguiculata</i> spp. <i>sesquipedalis</i>) — Melone amaro (<i>Momordica charantia</i>) — Peperoni (dolci e altri) (<i>Capsicum</i> spp.) — Melanzane (Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)	— ex 0708 20 00; ex 0710 22 00 — ex 0709 99 90; ex 0710 80 95 — 0709 60 10; ex 0709 60 99; 0710 80 51; ex 0710 80 59 — 0709 30 00; ex 0710 80 95	Repubblica dominicana (DO)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ⁽³⁾	50
— Arance fresche o secche — Pesche, tranne le pesche noci	— 0805 10 20; 0805 10 80 — 0809 30 90	Egitto (EG)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ⁽⁷⁾	10

Mangimi e alimenti (utilizzo prevista)	Codice NC ⁽¹⁾	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d'identità (%)
— Melagrane	— ex 0810 90 75			
— Fragole	— 0810 10 00			
(Alimenti – frutta e verdure fresche)				
Peperoni (dolci e altri) (<i>Capsicum</i> spp.)	0709 60 10; ex 0709 60 99; 0710 80 51; ex 0710 80 59	Egitto (EG)	Residui di antiparassitari anali- zati con metodi multiresiduo ba- sati su GC-MS e LC-MS o me- todi monoresiduo ⁽¹²⁾	10
(Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)				
— Arachidi con guscio	— 1202 41 00	Ghana (GH)	Aflatossine	50
— Arachidi sgusciate	— 1202 42 00			
— Burro di arachidi	— 2008 11 10			
(Mangimi e alimenti)				
Foglie di curry (<i>Bergera/Murraya koenigii</i>)	ex 1211 90 85	India (IN)	Residui di antiparassitari anali- zati con metodi multiresiduo ba- sati su GC-MS e LC-MS o me- todi monoresiduo ⁽³⁾	50
(Alimenti – erbe aromatiche)				
— <i>Capsicum annuum</i> , interi	— 0904 21 10	India (IN)	Aflatossine	20
— <i>Capsicum annuum</i> , tritati o polverizzati	— ex 0904 22 00			
— Curry (prodotti derivati dal peperoncino)	— 0910 91 05			
— Noci moscate (<i>Myristica fragrans</i>)	— 0908 11 00, 0908 12 00			
— Macis (<i>Myristica fragrans</i>)	— 0908 21 00, 0908 22 00			
— Zenzero (<i>Zingiber officinale</i>)	— 0910 11 00, 0910 12 00			
— <i>Curcuma longa</i> (curcuma)	— 0910 30 00			
(Alimenti — spezie essiccate)				
— Arachidi con guscio	— 1202 41 00	India (IN)	Aflatossine	20
— Arachidi sgusciate	— 1202 42 00			
— Burro di arachidi	— 2008 11 10			
— Arachidi altrimenti preparate o conservate	— 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98			
(Mangimi e alimenti)				

Mangimi e alimenti (utilizzo prevista)	Codice NC ⁽¹⁾	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d'identità (%)
Additivi per mangimi e premiscele (Mangimi)	ex 2309; 2917 19 90; ex 2817 00 00; ex 2820 90 10; ex 2820 90 90; ex 2821 10 00; ex 2825 50 00; ex 2833 21 00; ex 2833 25 00; ex 2833 29 20; ex 2833 29 80; ex 2835; ex 2836; ex 2839; 2936	India (IN)	Cadmio e piombo	10
Gombo (Alimenti — freschi)	ex 0709 99 90	India (IN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ⁽²⁾	10
Semi di cocomero (egusi, <i>Citrullus lanatus</i>) e prodotti derivati (Alimenti)	ex 1207 70 00; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99	Nigeria (NG)	Aflatossine	50
— <i>Capsicum annuum</i> , interi — <i>Capsicum annuum</i> , tritati o polverizzati — Altri frutti essiccati del genere <i>Capsicum</i> (diversi dal <i>Capsicum annuum</i>), interi (Alimenti — spezie essiccate)	— 0904 21 10 — ex 0904 22 00 — ex 0904 21 90	Perù (PE)	Aflatossine e ocratossina A	10
Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (<i>Capsicum</i> spp.) (Alimenti — freschi)	ex 0709 60 99	Thailandia (TH)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ⁽³⁾	10
— Foglie di coriandolo — Basilico — Menta (Alimenti — erbe aromatiche)	— ex 0709 99 90 — ex 1211 90 85 — ex 1211 90 85	Thailandia (TH)	Salmonella ⁽⁶⁾	10
— Foglie di coriandolo — Basilico (Alimenti — erbe aromatiche)	— ex 0709 99 90 — ex 1211 90 85	Thailandia (TH)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ⁽⁴⁾	20

Mangimi e alimenti (utilizzo prevista)	Codice NC ⁽¹⁾	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d'identità (%)
— Fagiolo asparago (<i>Vigna unguiculata</i> spp. <i>sesquipedalis</i>) — Melanzane — Cavoli (Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)	— ex 0708 20 00; ex 0710 22 00 — 0709 30 00; ex 0710 80 95 — 0704; ex 0710 80 95	Thailandia (TH)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ⁽⁴⁾	50
— Peperoni (<i>Capsicum annuum</i>) — Pomodori (Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)	— 0709 60 10; 0710 80 51 — 0702 00 00; 0710 80 70	Turchia (TR)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ⁽⁸⁾	10
Uve secche (Alimenti)	0806 20	Uzbekistan(UZ)	Ocratossina A	50
— Arachidi con guscio — Arachidi sgusciate — Burro di arachidi — Arachidi altrimenti preparate o conservate (Mangimi e alimenti)	— 1202 41 00 — 1202 42 00 — 2008 11 10 — 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98	Sud Africa (ZA)	Aflatossine	10

⁽¹⁾ Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con "ex" (ad esempio, ex 1006 30: è compreso solo il riso Basmati destinato al consumo umano diretto).

⁽²⁾ Segnatamente residui delle seguenti sostanze: acefato, metamidofos, triazofos, endosulfan, monocrotofos, metomil, tiocarb, diafentiuron, tiametoxam, fipronil, oxamil, acetamipirid, indoxacarb, mandipropamid.

⁽³⁾ Segnatamente residui delle seguenti sostanze: amitraz, acefato, aldicarb, benomil, carbendazim, clorfenapir, clorpirifos, CS2 (ditiocarbammati), diafentiuron, diazinon, diclorvos, dicofol, dimetoato, endosulfan, fenamidone, imidacloprid, malation, metamidofos, metiocarb, metomil, monocrotofos, ometoato, oxamil, profenofos, propiconazolo, tiabendazolo, tiacloprid.

⁽⁴⁾ Segnatamente residui delle seguenti sostanze: acefato, carbaril, carbendazim, carbofurano, clorpirifos, clorpirifos-metile, dimetoato, etion, malation, metalaxil, metamidofos, metomil, monocrotofos, ometoato, profenofos, protiofos, quinalfos, triadimefon, triazofos, dicrotofos, EPN, triforina.

⁽⁵⁾ Segnatamente residui delle seguenti sostanze: triazofos, ossidemeton-metile, clorpirifos, acetamiprid, tiametoxam, clotianidin, metamidofos, acefato, propargite, monocrotofos.

⁽⁶⁾ Metodo di riferimento EN/ISO 6579 o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento, come previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

⁽⁷⁾ Segnatamente residui delle seguenti sostanze: carbendazim, ciflutrin, ciprodinil, diazinon, dimetoato, etion, fenitrotrion, fenpropatrin, fludioxonil, esaflumuron, lambda-cialotrina, metiocarb, metomil, ometoato, oxamil, fentoato, tiofanato-metile.

⁽⁸⁾ Segnatamente residui delle seguenti sostanze: metomil, oxamil, carbendazim, clofentezine, diafentiuron, dimetoato, formetanato, malation, procimidone, tetradifon, tiofanato-metile.

⁽⁹⁾ Segnatamente residui delle seguenti sostanze: carbofurano, metomil, ometoato, dimetoato, triazofos, malation, profenofos, protiofos, etion, carbendazim, triforina, procimidone, formetanato.

⁽¹⁰⁾ Segnatamente residui delle seguenti sostanze: buprofezina; imidacloprid; fenvalerato/esfenvalerato (somma di isomeri RS e SR); profenofos; trifluralin; triazofos, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)].

⁽¹¹⁾ Segnatamente residui delle seguenti sostanze: triazofos, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), paration metile, fentoato, methidation.

⁽¹²⁾ Segnatamente residui delle seguenti sostanze: carbofurano (somma), clorpirifos, cipermetrina (somma), ciproconazolo, dicofol (somma), difenoconazolo, dinotefuran, etion, flusilazol, folpet, procloraz, profenofos, propiconazole, tiofanato-metile e triforina.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 295/2012 DELLA COMMISSIONE**del 3 aprile 2012****recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4 ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, ha istituito l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione, di cui al capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, alcuni Stati membri e l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito "EASA") hanno comunicato alla Commissione informazioni utili ai fini dell'aggiornamento dell'elenco comunitario. Informazioni utili sono state comunicate anche da paesi terzi. Sulla base di tali informazioni è opportuno aggiornare l'elenco comunitario.
- (3) La Commissione ha informato tutti i vettori aerei interessati, direttamente o, quando ciò sia risultato impossibile, per il tramite delle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare nei loro confronti, indicando i fatti e le considerazioni salienti che costituiscono la base per una decisione volta a imporre loro un divieto operativo all'interno dell'Unione o a modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo incluso nell'elenco comunitario.
- (4) La Commissione ha offerto ai vettori aerei interessati la possibilità di consultare la documentazione fornita dagli Stati membri, di trasmettere osservazioni scritte e di essere sentiti entro 10 giorni lavorativi dalla Commissione nonché dal comitato di sicurezza aerea istituito dal regolamento (CEE) n. 3922/1991 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile ⁽³⁾.
- (5) Il comitato per la sicurezza aerea ha sentito le presentazioni dell'AESA sui risultati dell'analisi delle relazioni di

audit effettuati dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (in appresso ICAO) nell'ambito dell'*Universal Safety Oversight Audit Programme* (USOAP) dell'ICAO. Gli Stati membri sono stati invitati a dare priorità alle ispezioni a terra dei vettori aerei titolari di una licenza rilasciata presso Stati per i quali l'ICAO ha rilevato gravi preoccupazioni in materia di sicurezza o per i quali l'AESA ha concluso si riscontrino gravi carenze nel sistema di sorveglianza in materia di sicurezza. Nonostante le consultazioni avviate dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005, ciò consentirà di acquisire ulteriori informazioni in merito alle prestazioni in materia di sicurezza sui vettori aerei titolari di una licenza rilasciata presso tali Stati.

- (6) Il comitato per la sicurezza aerea ha sentito le presentazioni dell'ASA riguardanti i progetti di assistenza tecnica realizzati in paesi che rientrano nel campo di applicazione dal regolamento (CE) n. 2111/2005. Il comitato è stato informato circa le richieste di ulteriore assistenza e cooperazione tecnica per migliorare la capacità amministrativa e tecnica delle autorità dell'aviazione civile al fine di risolvere le situazioni di non conformità alle norme internazionali in vigore. Gli Stati membri sono stati invitati a rispondere a queste richieste su base bilaterale in coordinamento con la Commissione e l'AESA.
- (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 474/2006.

Vettori aerei dell'Unione europea

- (8) In seguito all'analisi, da parte dell'AESA, delle informazioni emerse dai controlli a terra effettuati su aeromobili di alcuni vettori titolari di una licenza rilasciata nell'Unione europea, nonché da ispezioni in materia di standardizzazioni effettuate dall'AESA e da ispezioni e audit realizzati in aree specifiche dalle rispettive autorità aeronautiche nazionali, alcuni Stati membri hanno adottato determinate misure di attuazione e ne hanno informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea: la Germania ha comunicato che diversi vettori aerei tedeschi si trovano sotto sorveglianza rafforzata, fra cui Air Alliance Express e Air Traffic GmbH Düsseldorf; la Lettonia ha comunicato la revoca del certificato di operatore aereo (COA) di Inversija il 19 gennaio 2012; l'Italia ha comunicato la revoca del COA di ItaliAirlines e la proroga della sospensione della licenza di trasporto aereo del vettore Livingston; la Grecia ha comunicato la revoca della sospensione della licenza commerciale del vettore aereo Hellenic Imperial Airways, il 28 febbraio 2012, ma il mantenimento di una stretta sorveglianza di tale vettore, nonché l'imposizione di una sorveglianza aggiuntiva per i vettori aerei Sky Wings Airlines e Hermes Airlines; i

⁽¹⁾ GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 143 del 30.4.2004, pag. 76.

⁽³⁾ GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.